

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 13 settembre 2004

PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto N. 05 del 27.04.2004 - Comune di Montefalcione - Variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva con modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 29.05.80 n. 54, 01.09.81 n. 65, 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO

- che il Comune di Montefalcione ha prodotto domanda di approvazione della Variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11.07.1997 e successiva di controdeduzioni n. 15 del 11.02.1998;

- che il C.T.R. Sez. Provinciale di Avellino, con parere n. 5597 del 07.10.2003, ha espresso parere favorevole all'approvazione con modifiche;

VISTO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 203 del 16.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Variante normativa al vigente P.R.G., con le modifiche contenute nel richiamato parere del C.T.R. n. 5597/03;

- VISTA la nota n. 2776 del 19.01.2004 con la quale il Servizio Urbanistica dell'Ente ha trasmesso al Comune di Montefalcione la deliberazione di C.P. n. 203 del 16.12.2003 con l'invito ad adottare, entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della stessa, le controdeduzioni in merito alle modifiche, espresse con la citata delibera di C.P. n. 203/03 ai sensi del 2° comma, punto 4, Titolo II "Direttive Parametri di Pianificazione" Legge Regionale 20.03.82 n. 14;

PRESO ATTO che il Comune di Montefalcione non ha controdedotto alle modifiche, contenute nella richiamata deliberazione di C.P. n. 203 del 16.12.2003, entro il termine di 60 gg. previsti dalla sopracitata disposizione, facendo decorrere infruttuosamente tale termine;

PRESO ATTO altresì, che lo stesso Comune con nota prot. n. 345 del 22.03.2004, acquisita al prot. di questo Ente al n. 18266 del 30.03.2004, ha trasmesso i seguenti atti ed elaborati, coordinati con le citate modifiche:

- Normativa di attuazione contenente le modificazioni del secondo comma dell'art. 7 e del terzo comma dell'art. 23;

- Tavola n. 9 del P.R.G. con la modifica della superficie da lottizzare nella zona C2 - Ampliamento;

DATO ATTO che nella fattispecie ricorre l'ipotesi del silenzio-assenso rispetto alle modifiche contenute nel citato provvedimento di approvazione;

CONSIDERATO che questo Ente, per effetto della disposizione di cui al comma 3, punto 4 del Titolo II "Direttive Parametri di Pianificazione" allegato alla L.R. n. 14/82, deve provvedere ad introdurre d'ufficio le modifiche contenute nella deliberazione di C.P. n. 203 del 16.12.2003;

RITENUTO che il procedimento seguito per la formazione, pubblicazione ed approvazione della Variante normativa, può considerarsi regolare ai sensi della legislazione statale e regionale vigente;

- Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica dell'Ente, resa con nota prot. di Settore n. 5241 del 22.04.2004, con la quale si è proposto di provvedere all'emanazione del Decreto definitivo di approvazione della Variante normativa al vigente P.R.G. del Comune di Montefalcione, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11.07.1997 e successiva di controdeduzioni n. 15 del 11.02.1998, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche espresse con la citata delibera di C.P. n. 203 del 16.12.2003, accolte per silenzio dal medesimo Comune;

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

DECRETA

è approvata definitivamente la Variante normativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Montefalcione, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11.07.1997 e successiva di

controdeduzioni n. 15 del 11.02.1998, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche formulate con la citata delibera di C.P. n. 203 del 16.12.2003, accolte per silenzio dal medesimo Comune e che di seguito si riportano:

"la superficie territoriale della Zona C2 ancora da lottizzare (detratta quella relativa alla lottizzazione, già approvata, di mq 21.880) è pari a mq 15.320 e non a mq 17.320;

- la modifica al 1° comma dell'art. 7 della N. di A., così come proposta nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 11.07.1997 e n. 15 del 11.02.1998, non è accoglibile atteso che nell'articolo originario vi è la facoltà di riferire i piani urbanistici esecutivi "ad una intera zona individuata nelle tavole del presente P.R.G. o ad una superficie minima d'intervento, fissata nelle norme delle varie zone". Detta facoltà è giustificata dal fatto che l'articolato disciplina non solo le L.C. e i RIP., per i quali è prevista una superficie minima d'intervento, ma anche i P. E. E. P. e i P. di R. per i quali la norma delle varie zone non prevede una superficie minima d'intervento;

- il 2° comma dell'art. 7 della N. di A., così come proposto nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 11.07.1997 e n. 15 del 11.02.1998, è così modificato: "I piani urbanistici preventivi devono rispettare le prescrizioni imposte dalla normativa per le singole zone cui fanno riferimento";

- il 3° comma dell'art. 23 delle N. di A., così come proposto nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 11.07.1997 e n. 15 del 11.02.1998, è così modificato: "Il rilascio delle concessioni edilizie e l'edificazione dei singoli lotti sono subordinati all'approvazione preventiva dei piani di lottizzazione. Eventuali lotti residui, inferiori alla superficie minima d'intervento, di lottizzazioni approvate, debbono assoggettarsi alla stessa disciplina prevista dall'art. 7 delle presenti norme e a quanto riportato nel periodo precedente, assicurando il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'indice di fabbricabilità territoriale esteso alle singole lottizzazioni nella loro interezza, è stabilito in 0,75 mc/mq (1,23 indice fondiario). La volumetria consentita dall'indice, territoriale deve intendersi riferita alle sole cubature private con esclusione di quelle relative alle eventuali attrezzature pubbliche".

Dare atto che gli atti costituenti la Variante Normativa, sono i seguenti:

- 1) Domanda in bollo di approvazione;
- 2) Delibera consiliare n. 67 dell'11.07.97, di adozione della Variante normativa al P.R.G., contenente gli articoli modificati;
- 3) Delibera consiliare n. 15 dell'11.02.98;
- 4) Avviso di deposito della Variante al P.R.G. affisso all'Albo Pretorio;
- 5) Avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G. tradotto in manifesto ed affisso in luoghi pubblici;
- 6) Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 13.10.97 recante la pubblicazione dell'avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G.;
- 7) Estratto del Quotidiano "IRPINIA OGGI" del 25.09.97 recante la pubblicazione dell'avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G.;
- 8) Foglio Annunzi Legali della Provincia di Avellino n. 73 del 23.09.97 recante la pubblicazione dell'avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G.;
- 9) Parere favorevole dell'A.S.L. AV/2 n. 4825 del 07.09.98;
- 10) Certificato storico in bollo del Responsabile Servizio Urbanistica del Comune, sulla regolarità della pubblicazione e sulla mancanza di osservazioni pervenute durante il deposito in segreteria;
- 11) Parere dell'Autorità di Bacino n. 251 del 20.03.2003;
- 12) Relazione del Resp.le del Serv. Urbanistica, geom. U. Iantosca, prot. n. 1323 del 06.08.1999;
- 13) Copia conforme dell'intera Normativa di Attuazione;
- 14) Elaborato grafico - Tav. 9 del P.R. G. con la individuazione delle zone; 15) Copie della Deliberazione di C.C. n. 15 del 14.05.2002 di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica;
- 16) Piano di Zonizzazione Acustica, composto dai sottoelencati elaborati:
  - Relazione tecnica, datata Aprile 2001;
  - Elaborato del Piano di Zonizzazione Acustica - Tav. 1a;
  - Elaborato del Piano di Zonizzazione Acustica - Tav. 1b;

- Relazione tecnica integrativa, datata Marzo 2002;
- Elaborato del Piano di Zonizzazione Acustica- Integrazione - Tav. 1a;
- Elaborato del Piano di Zonizzazione Acustica - Integrazione - Tav. 1b;

17) Normativa di attuazione contenente le modificazioni del secondo comma dell'art. 7 e del terzo comma dell'art. 23;

18) Tavola n. 9 del P.R. G. con la modifica della superficie da lottizzare nella zona C2 - Ampliamento;

19) Attestato del Responsabile del Serv. Urbanistica del 07.02.2004, circa la perfetta corrispondenza tra le parti non soggette a modifiche e quelle contenute nell'originario atto di adozione riferita agli elaborati coordinati.

Annotazione: La Variante normativa al Piano Regolatore Generale, adottata con deliberazione di C.C. n. 67 del 11.07.1997, trasmessa alla Regione Campania per il prescritto controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.1962 n. 14, Tit. II, par. 5, è stata ammessa con Decreto n. 393 del 19.07.2004 al visto di conformità.

Il Presidente  
On. Alberta De Simone

---

PROVINCIA DI AVELLINO - Decreto n. 7 del 18/05/2004 - Comune di Atripalda - Variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

#### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 02.04.1968 n. 1444;

VISTO la L.R. 20.03.82 n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 29.05.80 n. 54, 01.09.81 n. 65, 07.01.83 n. 9, 08.03.85 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni;

#### PREMESSO

- che il Comune di Atripalda é dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto Presidenziale n. 01 del 21.01.2002, pubblicato sul BURC n. 18 del 02.04.2002;

Che il Comune di Atripalda ha prodotto domanda di approvazione della Variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale relativamente alle zone omogenee "B4 - residenziali di completamento", adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2003 e successiva integrativa n. 51 del 05.12.2003;

Che il C.T.R. Sez. Provinciale di Avellino, con parere n. 5637 del 17.02.2004, ha espresso parere favorevole all'approvazione;

VISTO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del 16.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitivamente la Variante normativa al vigente P.R.G. del Comune di Atripalda relativa alla disciplina delle zone omogenee "B4" residenziali di completamento, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16-05-2003 e integrata con delibera di C.C. n. 51 del 05.12.2003;

RITENUTO che il per la formazione, pubblicazione ed approvazione della Variante normativa, può considerarsi regolare ai sensi della legislazione statale e regionale vigente;

Con i poteri di cui alla L.R. n. 14 del 20.03.1982

#### DECRETA

é approvata definitivamente la Variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Atripalda relativa alla disciplina delle zone omogenee "B4" residenziali di completamento, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2003 e integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 05.12.2003.

Dare atto che gli atti costituenti la Variante Normativa, sono i seguenti:

- 1) - Domanda in bollo di approvazione, prot. n. 6087 del 30.05.2003;
- 2) Delibera consiliare n. 21 del 16.05.2003 di adozione della Variante normativa al P.R.G.;

- 3) Avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G. affisso all'Albo Pretorio datato 30.05.2003;
  - 4) Manifesto affisso in luoghi pubblici;
  - 5) BURC n. 24 del 03.06.2003 recante la pubblicazione dell'avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G.;
  - 6) Pubblicazione sul giornale "Il Mattino" del 03.06.2003 recante la pubblicazione dell'avviso di deposito della Variante normativa al P.R.G.;
  - 7) Attestazione del Segretario comunale sulla conformità del certificato di deposito e pubblicazione, datata 04.08.2003;
  - 8) Delibera consiliare n. 122 del 04.08.2003 contenente la presa d'atto dell'assenza di opposizioni presentate;
  - 9) Dichiarazione del tecnico redattore del Piano di compatibilità con la professione, datata 27.11.2002;
  - 10) Parere favorevole della competente Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, prot. n. 5562 del 23.09.2003;
  - 11) Parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno-Avellino-Benevento, prot. n. 12890/6M del 22.09.2003;
  - 12) Parere sanitario favorevole rilasciato dall'A.S.L. AV2 di Atripalda, prot. n. 2021 del 07.10.2003;
  - 13) Tav. n. 1 - Relazione tecnica;
  - 14) Tav. n. 2 - Stralcio art. 12 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;
  - 15) Tav. n. 3 - Stralcio art. 12 delle Norme di Attuazione del P.R.G. con le modifiche;
  - 16) Tav. n. 4 - Stralcio relazione tecnica P.R.G. (fabbisogno abitativo);
  - 17) Tav. n. 5 - Stralcio tav. n. 1012 P.R.G. (destinazione d'uso-stato di fatto);
  - 18) Tav. n. 6 - Stralcio tav. n. 1014 P.R.G. (destinazione d'uso-stato di fatto);
  - 19) - Tav. n. 7 - Stralcio catastale foglio 5 (stato di fatto con perimetrazione della zona omogenea B/4);
  - 20) - Tav. n. 8 - Stralcio catastale foglio 7 (stato di fatto con perimetrazione della zona omogenea B/4);
  - 21) Tav. n. 9 - Stralcio catastale foglio 10 (stato di fatto con perimetrazione della zona omogenea B/4);
  - 22) Tav. n. 10 - Analisi catastale delle aree (calcolo delle superfici territoriali, delle superfici libere, aree coperte preesistenti e volumi edificati);
  - 23) Estratto della delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 05.12.2003 di integrazioni alla Variante al P.R.G. adottata con deliberazione n. 21 del 16.05.2003, comprensiva dei seguenti atti:
    - Consulenza geologica, a firma del geologo dott. Guido Ferrara, relativa alla zona omogenea "B4" residenziale di completamento della Variante di cui trattasi;
    - Relazione di compatibilità, a firma del Responsabile del III Settore del Comune di Atripalda ing. Silvestro Equino, tra le previsioni urbanistiche della Variante al P.R.G. e le caratteristiche geologiche riferite alle aree ricomprese in detta Variante;
    - Relazione tecnica, a firma dell'ing. Vincenzo Limone datata novembre 2003, relativa alla verifica di compatibilità del Piano di zonizzazione acustica;
    - Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2003, con la quale si è rettificata la delibera di C.C. nel senso di cancellare dalla Relazione allegata sub n. 3 la parola Comune di Mercogliano riportato in testa ad ognuna delle pagine e rettificare la data della delibera consiliare (pag. 3 dello stesso elaborato) in 7 aprile 1998, anziché 27 luglio 1999.
- Annotazione: La Variante normativa al Piano Regolatore Generale afferente le zone omogenee "B4", adottata con deliberazione di C.C. n. 21 del 16.05.2003, trasmessa alla Regione Campania per il prescritto controllo di conformità di cui alla L.R. 20.03.1962 n. 14, Tit. II, par. 5, è stata ammessa con Decreto n. 394 del 19.07.2004 al visto di conformità.

Il Presidente  
On. Alberta De Simone

**COMUNE DI CASERTA - Riqualficazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco a verde attrezzato su area delimitata da via Acquaviva e via Avellino - Approvazione progetto preliminare e adozione di variante al P.R.G..**

**IL SINDACO**

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22/07/2004 avente ad oggetto "Riqualficazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco a verde attrezzato su area delimitata da via Acquaviva e via Avellino - Approvazione progetto preliminare e adozione di variante al P.R.G.";

CONSIDERATO che all'intervento di che trattasi è applicabile la procedura di cui alla legge 1150/42 - legge Urbanistica e successive intge.ni e modif.ni;

VISTO in particolare l'articolo 9 delle legge 1150/42 relativo alla pubblicazione dei progetti di piano;

CHE la suddetta delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/07/2004 al 12/08/2004

**RENDE NOTO**

che a far data dal 20/09/2004 è depositata in libera visione al pubblico, nei Palazzo Comunale - Settore VII - Pianificazione Urbanistica - Piazza Ruggiero - III° piano, per giorni 30 naturali e consecutivi, il progetto relativo alla "Riqualficazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco a verde attrezzato su area delimitata da via Acquaviva e via Avellino - Approvazione progetto preliminare e adozione di variante al P.R.G., adottata con delibera di C. C. n. 56 del 22/07/2004.

Chiunque potrà prendere visione della documentazione di progetto, secondo il seguente orario: mattina tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 09,30 alle ore 12,30; pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. ore 09,00 alle ore 12,00.

Le eventuali opposizioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dovranno essere presentate, in duplice copia, di cui una redatta su carta legale, al protocollo speciale del Settore VII° entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 18/11/2004.

Detto termine è perentorio, e pertanto quelle che perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Dalla Casa Comunale, 1 settembre 2004

L'Assessore All'Urbanistica  
Ing. Giovanni Mancino

Il Sindaco  
Dr. Luigi Falco

---

**COMUNE DI CASERTA - Riqualficazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco a verde attrezzato in via P. Amato - Approvazione progetto preliminare e adozione di variante al P.R.G..**

**IL SINDACO**

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.55 del 22/07/2004 avente ad oggetto "Riqualficazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco a verde attrezzato in via P. Amato - Approvazione progetto preliminare e adozione di variante al P.R.G.";

CONSIDERATO che all'intervento di che trattasi è applicabile la procedura di cui alla legge 1150/42 - legge Urbanistica e successive intge.ni e modif.ni;

VISTO in particolare l'articolo 9 delle legge 1150/42 relativo alla pubblicazione dei progetti di piano;

CHE la suddetta delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/07/2004 al 12/08/2004

**RENDE NOTO**

che a far data dal 20/09/2004 è depositata in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale - Settore VII - Pianificazione Urbanistica - Piazza Ruggiero - III° piano, per giorni 30 naturali e consecutivi, il progetto relativo alla "Riqualficazione aree urbane in Caserta - Creazione di un parco a verde attrezzato su area delimitata da via Acquaviva e via Avellino - Approvazione progetto preliminare e adozione di variante al P.R.G., adottata con delibera di C. C. n. 55 del 22/07/2004.

Chiunque potrà prendere visione della documentazione di progetto, secondo il seguente orario: mattina tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 09,30 alle ore 12,30 ; pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. ore 09,00 alle ore 12,00.

Le eventuali opposizioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dovranno essere presentate, in duplice copia, di cui una redatta su carta legale, al protocollo speciale del Settore VII° entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 18/11/2004.

Detto termine è perentorio, e pertanto quelle che perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Dalla Casa Comunale, 1 settembre 2004

L'Assessore all'Urbanistica  
Ing. Giovanni Mancino

Il Sindaco  
Dr. Luigi Falco

---

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - (Provincia di Salerno) - Avviso di deposito della variante al piano di recupero - Frazione Chieve (Legge N. 47/85, art. 24).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

- Visto l'art. 24 della Legge 28/02/1985, n. 47;

COMUNICA

L'avvenuto deposito in data 25/08/2004 presso l'U.T.C. - Servizio Urbanistica, a libera visione del pubblico, della: "Variante al Piano di Recupero - Frazione Chieve", approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03/05/2004 e trasmessa, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 47/85, al Settore Urbanistica della Regione Campania il 21/06/2004, con nota di trasmissione prot. n. 8476/04.

Giffoni Valle Piana, li 25.08.2004

Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Ing. Gerardo Cancellario

---

COMUNE DI PALMA CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Lavori di realizzazione strada di collegamento Via Mauro - Via Nola 2° Lotto in variante al P.R.G..

IL SINDACO

Vista la delibera consiliare n. 38 del 28/07/2004, avente ad oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento Via Mauro - Via Nola (2° Lotto) in variante al P.R.G.;

Considerato che all'intervento è applicabile la procedura di cui al D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001, in particolare l'art. 19, commi 2 e 4;

Considerato, altresì, che detta delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/07/04 al 14/08/04

RENDE NOTO

che a far data dal 13/09/2004 è depositata in libera visione per giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, nel palazzo comunale in Via Municipio - Settore Lavori Pubblici, gli atti relativi alla procedura in questione nel seguente orario: tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 12,30.

Dalla residenza municipale, li 03/09/2004

Il Sindaco  
Carmine De Luca

---

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito - Piano di Lottizzazione sito in località Perrillo, ad iniziativa della ditta Chiumiento Angelo Raffaele.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2004 è stato approvato il P. di L. sito alla Località Perrillo ad iniziativa della ditta CHIUMIENTO Angelo Raffaele;

VISTA

- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. ii. e mm.;
- la Legge Regionale del 20/03/1982, n. 14 - Titolo III - Cap. III e ss. ii. e m;

RENDE NOTO

che per trenta (30) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, restano depositati presso la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico, tutti gli atti relativi al progetto di cui in oggetto, adottato con atto Consiliare n. 16 del 29 giugno 2004, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni festivi (sabato e domenica) dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Durante tale periodo di deposito chiunque sia interessato può prendere visione degli atti e presentare entro i successivi trenta (30) giorni, all'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni ed opposizioni in triplice copia di cui una in bollo.

Dalla sede Municipale li, 30 agosto 2004

Il Responsabile del III Settore  
Nicola Maioli

---

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - (Provincia di Benevento) - Avviso di deposito - Piano di Lottizzazione sito in località Perrillo, ad iniziativa della ditta Iannasso Pompeo.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2004 è stato approvato il P. di L. sito alla Località Perrillo ad iniziativa della ditta IANNASSO Pompeo;

VISTA

- la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e ss. ii. e mm.;
- la Legge Regionale del 20/03/1982, n. 14 - Titolo III - Cap. III e ss. ii. e m;

RENDE NOTO

che per trenta (30) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, restano depositati presso la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico, tutti gli atti relativi al progetto di cui in oggetto, adottato con atto Consiliare n. 17 del 29 giugno 2004, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni festivi (sabato e domenica) dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Durante tale periodo di deposito chiunque sia interessato può prendere visione degli atti e presentare entro i successivi trenta (30) giorni, all'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni ed opposizioni in triplice copia di cui una in bollo. Dalla sede Municipale li, 30 agosto 2004

Il Responsabile del III Settore  
Nicola Maioli

---

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA - 83031 Ariano Irpino - (Provincia di Avellino) - Prot. n. 6784 - Decreto di approvazione della modifica all'articolo 64 punto 5 Titolo VII del Regolamento Edilizio del Comune di Ariano Irpino.

#### IL CAPO AREA URBANISTICA

VISTA la nota n. 1042 del 07.04.2004 del Comune di Ariano Irpino, diretta ad ottenere l'approvazione della variante all'art. 64 punto 5, Titolo VII delle norme di attuazione del Regolamento Edilizio.;

VISTA la L.R. n. 14/82

VISTA la Circolare del 10.01.1983 del Servizio urbanistico della Regione Campania;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge N. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il proprio parere;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 356, adottata nella seduta dell'11.08.2004;

#### DECRETA

##### Art. 1

E' approvata la modifica all'articolo 64, punto 5 del R.E. del Comune di Ariano Irpino, adottata dal Commissario Straordinario con la delibera n. 4 del 04.02.2004, come appresso indicato:

##### Punto 5 - ZONA AGRICOLA

Nelle zone agricole l'indice di fabbricabilità fondiaria sarà così articolato:

- Aree boschive, pascolive ed incolte - 0,003 mc/mq.;
- Aree seminative ed a frutteto - 0,03 mc/mq.;
- Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc./mq..

Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla destinazione colturale all'atto della richiesta medesima (inserito dalla L.R. n. 2/87, art. 1).

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per tali realizzazioni, l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, è di 0,10 mc./mq.

Per gli allevamenti zootecnici, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalimi che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i seguenti limiti:

- Indice di copertura: 0,05;
- Minima distanza dai confini: mt. 20.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola, possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% della esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi abitativi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare (ora permesso di costruire) per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari



conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 09.05.1975, n. 153.

La distanza dai confini di proprietà delle nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni è di ml. 5,00.

E' consentita l'edificazione in confine tramite accordo scritto con il confinante.

Le stalle devono essere dotate di concimaia con l'indicazione degli scarichi e poste ad una distanza di mt. 20,00 dai confini di proprietà.

L'altezza massima dei fabbricati rurali è fissata nel limite di ml. 8,00 e, in ogni caso, non possono essere realizzati più di due piani fuori terra.

Le costruzioni rurali devono rispettare le distanze dalle strade tenendo presente il Codice della Strada, il relativo Regolamento d'attuazione, la classificazione e le caratteristiche della strada stessa.

Nella progettazione di immobili rurali devono essere rispettate le misure igienico - sanitarie previste dalle leggi vigenti e, comunque, devono essere indicati i sistemi di scarico delle acque bianche e nere e delle materie luride, i sistemi di regimazione delle acque piovane e di supero e i sistemi di approvvigionamento idrico ed elettrico.

Per i fabbricati rurali ad uso abitazione, danneggiati dal terremoto del 1962 e del 1980 e, comunque, soggetti a calamità naturali, da riparare e/o ricostruire con i benefici della Legge n. 143/162; Legge Regionale n. 59/81; Legge Regionale n. 51/85; legge n. 219/81; Legge n. 32/92; gli interventi possono essere effettuati in deroga agli indici di fabbricabilità innanzi descritti purché la differenza tra il volume riconosciuto e quello preesistente non superi il 30% (art. 49, punto 8, D.Lgs. n. 76/'90 - art. 56, comma 7, Legge n. 219/81 e s.m.i.). Per tali fabbricati, inoltre, la deroga agli indici di fabbricabilità innanzi descritti è prevista anche ai fini dell'adeguamento abitativo dell'immobile al nucleo familiare, se riconosciuto e finanziato fino ad una volumetria massima del 30% di quella esistente.

Modificare, conseguentemente, la TABELLA DEI TIPI EDILIZI Zone Agricole del Territorio Comunale, posta in calce al succitato Regolamento Edilizio, in conformità della adottata modifica del punto 5 dell'art. 64 di cui innanzi.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 3

Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Ariano Irpino, 1 settembre 2004

Il Capo Area Urbanistica  
Arch. Carlo Giardino

Il Presidente  
Giuseppe Antonio Solimine